PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

DOCUMENTO

SUL SISTEMA DI GOVERNO

Versione del documento

Versione	5.0
Stato	Approvato
Data approvazione	30/12/2021
Data ultimo aggiornamento	10/06/2025

Riferimenti normativi, regolamentari e previsioni dell'Ordinamento Interno:
-Statuto;
- D.lgs. n. 252/2005 e S.m.i. (in breve: il Decreto);
-Deliberazione Covip del 29/07/2020 recante "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al D.lgs. n. 252/2005 dal D.lgs. 147/2018 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/234 1 (in breve: Direttive).

SOMMARIO

1. PREMESSA 4

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 4

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 13

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 16

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE 18

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta la struttura di governo e amministrativa del Fondo, redatto ai sensi *dell'art. 4 bis comma 1 e 2 del Dlgs. 252/2005*.

Nella prima sezione vengono illustrati i soggetti coinvolti nel governo del Fondo (sia interni che esterni e le relative attribuzioni), nelle sezioni successive viene descritto sinteticamente il funzionamento del sistema dei controlli interni, del sistema di gestione dei rischi nonché gli elementi essenziali della politica di remunerazione adottata dal Fondo pensione Prometheia.

Il sistema di governo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del Fondo sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento.

Il presente Documento è posto con cadenza almeno annuale all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è soggetto a pubblicazione sul sito internet del Fondo.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del bilancio consuntivo;

b) sugli indirizzi e le direttive generali del Fondo riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

c) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e loro eventuali compensi;

d) sulla eventuale revoca degli amministratori;

e) sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo con relativa

nomina dei liquidatori;

c) quant'altro le sia espressamente demandato dal presente Statuto o per Legge.

Consiglio di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 8 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei dirigenti e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da ciascuna componente.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data di dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano inoltre le ulteriori competenze e prerogative individuate dalla normativa prima, secondaria e regolamentare, tempo per tempo vigente. Con riferimento alle previsioni di cui al Reg. UE 2022/2554 (cd. Reg. DORA), che stabilisce un quadro normativo finalizzato a garantire la resilienza operativa digitale degli enti finanziari, inclusi i fondi pensione, il Consiglio di Amministrazione:

- deve definire, approvare e monitorare la "Strategia di resilienza operativa digitale" del fondo pensione, assicurandosi che sia allineata con gli obiettivi di business e le normative vigenti. Supervisiona l'implementazione della predetta Strategia, avvalendosi del supporto del Direttore Generale e della Funzione Responsabile della gestione dei controlli dei Rischi ICT;

- deve definire chiaramente i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione per garantire la conformità al Reg. DORA e la gestione dei rischi operativi digitali;

- è responsabile dell'identificazione e valutazione dei rischi legati alla tecnologia e all'operatività digitale, inclusi i rischi informatici e quelli derivanti da fornitori terzi;

- deve garantire che siano in atto piani di mitigazione adeguati ad affrontare potenziali incidenti operativi, compresi piani di continuità operativa;

- deve assicurarsi – attraverso la ricezione di report - che ci sia un monitoraggio continuo delle misure di resilienza operativa e che vengano adottate le azioni correttive necessarie in caso di inefficienze.

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le imprese e tra quelli rappresentanti i dirigenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Collegio dei Revisori

Il Collegio di Revisori è costituito da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei Delegati, di cui un membro effettivo e un supplente in rappresentanza delle imprese ed un membro effettivo e un supplente in rappresentanza dei dirigenti.

Il Collegio di Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da ciascuna componente.

Il Collegio sarà presieduto dal Revisore effettivo espresso dalla componente diversa da quella che ha espresso il Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e di situazioni impeditive come definiti dalla normativa vigente.
Al Direttore Generale, sono assegnate le seguenti funzioni:
-curare l'efficiente gestione dell'attività corrente, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
-realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione; verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Funzione Finanza

Conformemente alle previsioni della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012, il Fondo ha istituito la Funzione Finanza affidandola al Direttore generale del Fondo, che risulta in possesso di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguati all'incarico, cui sono stati attribuiti i compiti e le attività indicati nell'art. 5, comma 2, lett. c) della richiamata delibera.

In particolare, nel rispetto delle prerogative statutarie e di legge, la Funzione:

▪ contribuisce all'impostazione della politica di investimento;

▪ svolge l'attività istruttoria per la selezione del gestore delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca del mandato;

▪ verifica la gestione esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo, con il supporto del materiale e delle analisi a disposizione ed a supporto della Funzione stessa, produce relazioni periodiche da

indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato.

-in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone relazioni a carattere straordinario, da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;

▪ controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dell'incaricato della gestione.

Funzione di Gestione del Rischio

La responsabilità della FGR è attribuita ad un membro del Consiglio di Amministrazione, che risulta in possesso di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle mansioni affidate. La FGR riporta al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato. Il Fondo ha valutato di ritenere appropriata l'internalizzazione in base a criteri di proporzionalità, efficienza, economicità e di affidabilità. Ha altresì valutato che tale scelta garantisce un adeguato presidio circa la qualità, l'indipendenza e l'obiettività di giudizio della Funzione.

Alla Funzione di Gestione del Rischio spetta il compito di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente i rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione e nelle imprese a cui sono esternalizzati i compiti- delle seguenti aree:

a) gestione delle attività e passività;
b) investimenti;
c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
d) gestione dei rischi operativi;
e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
g) rischi ambientali, sociali, di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Inoltre, tale Funzione concorre alla definizione della politica di gestione del rischio nonché alla definizione del sistema di controllo del rischio sulla gestione finanziaria, valuta l'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso ed è destinatario di tutti i flussi informativi che riguardano i rischi reputati rilevanti.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-*quater*

del Decreto.

La FGR, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Consiglio di amministrazione e con le unità operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Alla Funzione di Gestione dei Rischi è stata affidata, ai sensi del Reg. UE 2022/2554 (cd. Reg. DORA), la responsabilità della Gestione e della Sorveglianza dei rischi informatici.

LINEE DI RIPORTO

La Funzione di Gestione del rischio riferisce del Suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Funzione di Revisione Interna

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare le attività poste in capo alla FRI al Collegio dei revisori, con l'obiettivo di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo, avendo valutato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e il rispetto dei profili di economicità, proporzionalità e di coerenza di tali scelte rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività da svolgere presso il Fondo.

La Funzione di Revisione interna svolge le attività previste dai Piani (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e avrà come principali ambiti di controllo quelli indicati dal Decreto di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ovvero la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che saranno acquisiti dal Fondo.

La FRI, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore

Generale e con le altre unità operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Alla Funzione di Revisione interna è stata affidata, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la Gestione del canale interno di Segnalazione degli illeciti "Whistleblowing".

LINEE DI RIPORTO

Dal punto di vista gerarchico funzionale il titolare della Funzione, coincidente con il Presidente del Collegio Sindacale, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità dallo stesso definite.

Struttura operativa

Il Fondo non dispone di una struttura operativa propria avvalendosi per le attività gestionali e operative, del supporto di una società specializzata, dotata delle competenze necessarie e di una comprovata esperienza nella gestione dei fondi pensione.

Il Fondo si avvale altresì del supporto di un service amministrativo specializzato, per la gestione delle attività amministrative, contabili e di predisposizione fiscale.

Organigramma

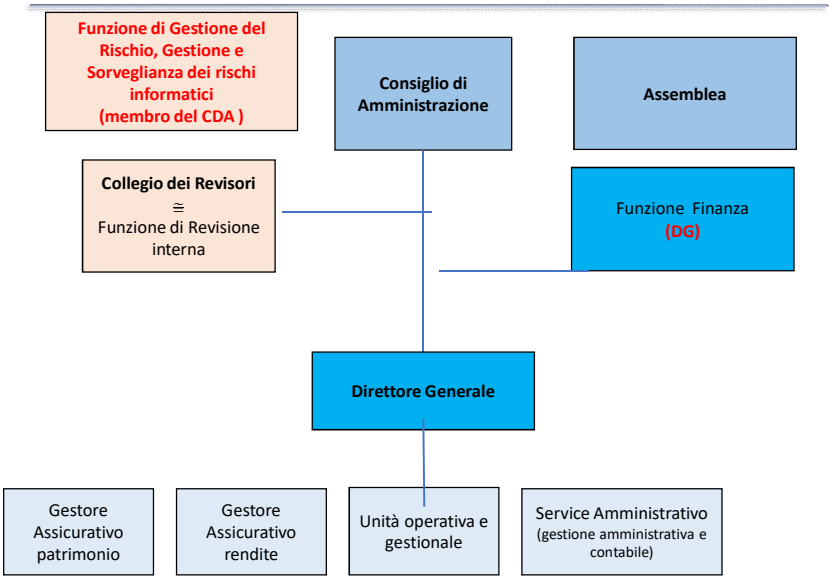

1

2.1 Funzioni e attività esternalizzate

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5-*septies* del D.lgs 252/2005, ha deciso di affidare a soggetti esterni le seguenti attività:

- la gestione amministrativa e la gestione contabile;

Non si considera delega di funzioni o attività:

- la gestione delle risorse del Fondo, affidata ad una primaria compagnia di assicurazione.

2.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Il processo di investimento del Fondo Pensione si struttura in quattro fasi, di seguito sintetizzate:

- definizione delle strategie di investimento, in linea con la normativa di riferimento e con le previsioni contenute nello Statuto del Fondo;
- attuazione operativa delle strategie di investimento, che si realizza con l'implementazione

delle scelte tattiche da parte del gestore delegato;

- monitoraggio periodico degli investimenti, nell'ambito del quale è verificata la coerenza degli stessi rispetto ai limiti di Statuto e ai vincoli assegnati alle *asset class*;
- verifica, con cadenza almeno triennale, della rispondenza degli obiettivi e dei criteri della politica di investimento rispetto alle caratteristiche degli iscritti.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata a primarie compagnie di assicurazione, mediante la stipula di polizza di Ramo I.

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- La Funzione Finanza.

Di seguito per ciascuno dei suddetti organi/funzioni, si riportano i ruoli e le competenze in relazione al processo di investimento.

In particolare, il Consiglio di amministrazione procede a:

-definizione e adozione della politica di investimento idonea al raggiungimento dello scopo sociale;

– monitoraggio ed eventuale modifica delle scelte effettuate;

– esame delle relazioni presentate dalla Direzione del Fondo.

Compiti del Direttore Generale/Funzione Finanza sono:

– controllo della corretta applicazione delle condizioni normative ed economiche nelle convenzioni assicurative;

– rapporto sulla gestione assicurativa corrente ed eventuali proposte di modifica o integrazione della gestione stessa, sulla base dei risultati conseguiti nel tempo da altri competitors;

– trasmissione del rapporto di cui al punto precedente all'Organo Amministrativo;

– definizione, sviluppo e aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione delle risorse, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;

– monitoraggio delle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti.

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- La tenuta dei rapporti con i gestori assicurativi e con gli istituti di credito presso cui sono depositati la liquidità e gli strumenti finanziari;
- La tenuta della contabilità;
- La raccolta della gestione delle adesioni;
- La verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- La gestione delle prestazioni;
- La predisposizione della documentazione da inviare all'autorità di controllo;
- La predisposizione della modulistica e delle misure di trasparenza nei confronti degli associati;
- Lo svolgimento degli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è svolta, sulla base di apposita convenzione, dalla società A.F.A.S.T S.r.l.. Il supporto logistico, gestionale e operativo è affidato alla società Will Consulting S.r.l.

Il Direttore Generale controlla lo stesso e sovrintende alla complessiva gestione del Fondo.

3.SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5, dell'art. 4-bis, del D. Lgs. 252/2005, prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, di un efficace "sistema di controllo interno". Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo.

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) del Fondo, è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.

La disciplina identifica tre diverse tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- **1° livello:** controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative e, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche;
- **2° livello**: controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la

corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- **3° livello**: attività di revisione interna. L'attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

La FGR, affidata ad un membro del Consiglio di Amministrazione, riporta all'Organo di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dall'Organo di Governo;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-quater del Decreto.

La prestazione della Funzione di Revisione Interna comporta lo svolgimento a carico del Collegio dei Revisori delle attività previste dai Piani (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e avrà come principali ambiti di controllo quelli indicati dal D.Lgs. 252/2005, di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate che saranno acquisiti dal Fondo.

Nell'ambito dello svolgimento della Funzione di Revisione Interna, il Responsabile svolgerà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le attività di seguito elencate:

a) segnalazione di osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, nonché indicazione di suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
b) supporto consultivo alle strutture organizzative, su richiesta del Fondo, nell'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
c) formulazione di raccomandazioni all'Organo di Amministrazione su eventuali anomalie riscontrate nell'operatività del Fondo e nel funzionamento dei controlli interni nonché informativa a tale organo dell'avvenuta rimozione delle citate anomalie (c.d. *follow-up*);
d) riferire all'Organo di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute, le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità definite nella Politica di revisione interna, predisponendo una Relazione contenente i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato nella Relazione precedente;
e) comunicare le informazioni sub d) al Direttore Generale;

f) comunicare al responsabile e/o referente dell'attività operativa oggetto del controllo le risultanze della specifica area oggetto di revisione;

g) segnalare con urgenza al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale le situazioni di particolare gravità accertate;

h) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 5-*bis*, co. 5, del D.Lgs. n. 252/2005, operare le conseguenti comunicazioni alla COVIP;

i) rappresentare valutazioni all'Organo di Amministrazione in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla COVIP ed inerenti ai profili di competenza della Funzione di Revisione interna.

3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In linea con quanto disposto dall'art. 5-ter del d.lgs. 252/2005 i Fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono dotarsi di un sistema organico di gestione dei rischi che sia in grado di mappare quelli che interessano il Fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il Sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei Fondi pensione o nei suoi outsourcers almeno nelle seguenti aree:

- Gestione delle attività e delle passività;
- Investimenti in derivati cartolarizzazioni e impegni simili;
- Gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- Gestione dei rischi operativi;
- Assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- Rischi ESG, (ambientali, sociali e di governo societario) connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. Assumendo negli ultimi anni un ruolo di maggior rilievo anche in riferimento al recepimento della direttiva europea UE 2016/2341 IORP II.
- Rischi ICT (Infomation comunication Tecnology) ovvero, rischi legati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). In quanto i rischi legati alla sicurezza informatica possono avere un impatto significativo sulle operazioni del Fondo, sulla sua reputazione e sulla privacy dei dati. La gestione di detti rischi assumono maggiore enfasi anche a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) e del Regolamento delegato (UE) 2024/1774 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di

regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei relativi rischi.

Il sistema di gestione dei rischi si estende anche ai rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari, comprendendo inoltre quelli relativi alla gestione assicurativa del patrimonio del fondo.

Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi è stata prevista l'istituzione di una specifica funzione il cui compito è quello di concorrere alla politica di gestione dei rischi e di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi verificandone l'efficienza e l'efficacia.

L'organo di amministrazione del fondo ha adottato una politica di gestione dei rischi e tale politica sarà oggetto di riesame almeno con cadenza triennale.

La Funzione di Gestione del Rischio presidia l'intero sistema di gestione dei rischi, a supporto del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti interessati alla gestione dei rischi, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo sono:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Direttore Generale del Fondo;

-la Funzione di Gestione del Rischio.

La struttura di risk governance è inoltre rafforzata dalla presenza dei seguenti organi/funzioni:

-la Funzione di Revisione Interna;

-la Funzione Finanza.

Il processo di gestione dei rischi permette di identificare, valutare e gestire i rischi in modo continuativo, tenendo in debito conto le variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione dei rischi del Fondo prevede le seguenti fasi:

1) **Identificazione e definizione dei rischi**: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
2) **Misurazione dei rischi**: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
3) **Gestione e controllo dei rischi**: consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;

4) ***Reporting* dei rischi e segnalazioni**: consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

La "Politica di remunerazione" è stata redatta da Fondo Pensione PROMETHEIA in ossequio a quanto richiesto dal D.lgs. 252/2005 e S.m.i., nonché ai principi guida dettati in merito dalla COVIP nella Deliberazione Covip del 29 luglio 2020 relativa alle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. L'art. 5-*octies* del D.lgs. 252/2005 (così come inserito ex novo dal D.lgs. 147/2018) detta l'obbligo per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica di dotarsi di una politica di remunerazione e individua in modo dettagliato i principi cui la stessa deve uniformarsi, ovvero:

- deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1 (i.e. attività o funzioni esternalizzate, comprese le funzioni fondamentali), a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- è riesaminata almeno ogni tre anni;
- la PDR e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

La PDR è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- la struttura del sistema di remunerazione (e.g. componente fissa/variabile, criteri attribuzione, ecc.);
- i soggetti ai quali si applica la PDR;
- i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa

compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione (e.g. gestore delle risorse del Fondo).

La PDR riguarda coloro che amministrano effettivamente il Fondo pensione, i componenti dell'Organo di Controllo, coloro che svolgono Funzioni fondamentali nonché il Direttore Generale.

Il Fondo presenta il seguente assetto dei compensi per i membri degli organi sociali:

- Nessun compenso per i componenti dell'Assemblea dei soci;

- Nessun compenso per i Consiglieri (ruolo svolto a titolo gratuito);

- Nessun compenso per la Funzione di Gestione del Rischio:

- Nessun compenso per la Funzione Finanza;

- Compenso per i Revisori;

-Compenso per la Funzione di Revisione Interna, affidata al Collegio dei revisori;

- Compenso per la Direzione Generale del Fondo.